

numero			Bellinzona
222	cl	2	25 gennaio 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
DFGP  
Palazzo federale ovest  
3003 Berna

### **Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore d'asilo) Procedura di approvazione dei piani di costruzione, entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi)**

Gentile Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 12 ottobre 2016 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

##### **Art. 15p OEAE**

Con la formulazione dell'art. 71b della Legge federale sugli stranieri (LStr – RS. 142.20) è stata creata la base legale che permette la trasmissione dei dati medici inerenti l'idoneità al trasporto delle persone da allontanare alle autorità e alle organizzazioni, che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento.

Per questo motivo si è reso necessario specificare nell'OEAE la questione della conservazione e la cancellazione di questi dati. In virtù di questo disposto, i dati devono essere cancellati immediatamente dopo l'esecuzione dell'allontanamento. Per "esecuzione dell'allontanamento" in questo contesto vi è da intendere un allontanamento controllato della persona in oggetto. Nel caso delle persone che sono tenute a partire e che si sono rese irreperibili sussiste una certa probabilità che le stesse più tardi ricompaiano presso le strutture statali d'accoglienza o vengano scoperte dalle Autorità di polizia ancora sul territorio svizzero. Da ciò deriva che i dati delle persone scomparse e oggetto di un termine di partenza non ancora ottemperato in maniera controllata, non sono da cancellare e possono essere conservati in ossequio al contenuto del disposto succitato.

Questa precisazione si impone per il fatto che, nel rapporto esplicativo del DFGP dell'ottobre 2016, al punto 2.3 inerente il commento alla modifica dell'OEAE (cfr. "Rapporto esplicativo DFGP dell'ottobre 2016 concernente il progetto di nuova ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA) e le modifiche dell'ordinanza 2 sull'asilo (Oasi 2) e

dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)", ad art. 15p OEAE, pag. 21), quale casistica per la conservazione dei dati medici ricevuti dall'autorità per l'organizzazione della partenza, è indicata esclusivamente la fattispecie in cui l'allontanamento o l'espulsione non possono essere eseguiti, ad esempio per ragioni tecniche ma non il caso in cui l'interessato nell'imminenza della partenza si rende irreperibile.

Fatta questa precisazione, lo scrivente Consiglio non ha ulteriori osservazioni in merito al summenzionato articolo di ordinanza e concorda con la sua introduzione. La stessa permette infatti all'Autorità d'esecuzione competente di ottenere la conoscenza dello stato valetudinario del rimpatriando onde permettere l'adozione delle relative misure volte a tutelarne la sicurezza.

#### Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA)

Nel complesso, il progetto in consultazione è stato elaborato dal DFGP in collaborazione con la Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), con la Conferenza delle Diretrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali delle opere sociali (CDOS), nonché con i rappresentanti delle Città e dei Comuni.

Il processo, condotto tramite l'organizzazione di due conferenze a livello nazionale sul tema dell'asilo, ha permesso di ottenere un elevato consenso che si è tradotto nell'accettazione da parte del popolo lo scorso 5 giugno della modifica della Legge federale sull'asilo.

La procedura di approvazione dei piani è un elemento importante di questa strategia. Con la modifica dell'Ordinanza in oggetto (OAPA) tale procedura andrebbe a sostituire le ordinarie procedure edilizie che spesso richiedono tempi assai lunghi per giungere alle necessarie autorizzazioni a costruire.

Considerato che tale cambiamento è stato concordato nell'ambito del processo citato in precedenza e fatto proprio anche dalla Conferenza dei responsabili cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DTAP), le disposizioni contenute nell'Ordinanza in consultazione (OAPA) possono essere di principio condivise.

D'altro canto, allineandoci con la posizione della CDOS, non possiamo sottacere una certa delusione per il fatto che il Piano settoriale sull'asilo non sia ancora disponibile. La messa a disposizione di tale strumento avrebbe di certo facilitato la valutazione dei contenuti materiali dell'OAPA sulla base di esempi concreti.

Ritenuto infine che i Cantoni dovranno assumere degli oneri in relazione ai preavvisi da formulare nell'ambito delle procedure di approvazione dei Piani, riteniamo che i relativi costi dovranno essere assunti dalla Confederazione.

Nel merito dei singoli articoli dell'OAPA formuliamo le seguenti richieste/considerazioni.

#### **Art. 5 cpv. 1**

Il coinvolgimento delle autorità cantonali è fondamentale, chiediamo pertanto di completare la frase iniziale del capoverso nel modo seguente:

"La SEM presenta in collaborazione con i Cantoni coinvolti la domanda di esame preliminare al DFGP."

Chiediamo inoltre di aggiungere nell'elenco: "indicazione delle necessarie misure di protezione antincendio".

#### **Art. 5 cpv. 3**

Ci chiediamo se non sia opportuno specificare la possibilità di coinvolgere, in casi dubbi, anche l'autorità cantonale.

#### **Art. 6**

Chiediamo di aggiungere: "la presentazione del concetto e piani della protezione antincendio elaborati dal Responsabile della Garanzia della qualità (Direttiva antincendio dell'AICAA n. 11-15)".

#### **Art. 7 cpv. 4**

Per garantire l'informazione tempestiva anche ai Cantoni si chiede di completare la frase come segue: "La SEM informa il Cantone e il Comune interessato il più tardi sette giorni prima del picchettamento e dell'indicazione dei profili".

#### **Art. 15 cpv. 1**

È opportuno che oltre ai servizi della Confederazione anche i Cantoni siano coinvolti nella procedura di eliminazione delle divergenze. Sugeriamo pertanto di inserire un nuovo capoverso 1<sup>bis</sup> del seguente tenore:

1<sup>bis</sup> Il DFGP invita anche i Cantoni coinvolti a partecipare alla procedura di eliminazione delle divergenze secondo l'art. 62b della LOGA.

#### Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Le modifiche previste dall'OAsi2 nell'ambito del forfait globale per gli apolidi e per i gruppi di rifugiati mirano a semplificare il sistema del rimborso forfettario dei costi sostenuti dai cantoni con l'aiuto sociale già in vigore per le altre tipologie di rifugiati. In generale si tratta quindi un cambiamento positivo. Il Cantone esprime tuttavia un parere parzialmente negativo ed evidenzia delle riserve sull'impostazione proposta dalla Confederazione, poiché:

- l'adattamento proposto si fonda su delle ipotesi di prospettive di integrazione che non possono essere garantite;
- ritenuto il target prioritario del reinsediamento, persone vulnerabili e minorenni non accompagnati, l'importo forfettario previsto nell'ambito dei rifugiati non permetterebbe la copertura dei costi sostenuti dai cantoni.

Il nuovo sistema di finanziamento dei gruppi di rifugiati nell'ambito del reinsediamento è infatti definito come neutrale sul piano dei costi, ma si fonda su ipotesi in materia di integrazione che non sono sufficientemente supportate da studi o dati concreti. Per questo motivo e sulla base degli attuali costi già oggi sostenuti dal Cantone per rifugiati o persone ammesse provvisoriamente con problematiche di salute o minorenni non accompagnati, si ritiene che il mero prolungo temporale dell'obbligo di rimborso forfettario sia insufficiente. Esso non risponde alle richieste che negli scorsi mesi i cantoni, per tramite delle diverse Conferenze dei direttori cantonali, sono state portate all'attenzione della Confederazione.

Di seguito alcune osservazioni sulle singole modifiche proposte.

#### **Art. 24a, 26 cpv.1 e 27a**

I calcoli e le ipotesi contenuti nel rapporto non sono chiari e non sono suffragati da studi. La modifica proposta si fonda su una stima per la quale il 75% dei rifugiati dovrebbe essere integrato nel mercato del lavoro dopo 5 anni dall'entrata in Svizzera. Il Cantone Ticino ritiene questa ipotesi poco verosimile, soprattutto per i casi di minorenni non accompagnati.

Le conseguenze finanziarie di queste modifiche dipenderanno dalla quota di persone vulnerabili che saranno attribuite ai cantoni nell'ambito del reinsediamento.

Tenuto conto che i costi a lungo termine sono a carico dei cantoni, si chiede che la Confederazione stabilisca delle quote di persone vulnerabili (con problematiche di salute e minorenni non accompagnati) in collaborazione e in accordo con i cantoni.

Negli scorsi mesi la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (SODK) ha promosso una raccolta e analisi di dati relativi ai costi sostenuti dai cantoni in materia di minorenni non accompagnati (MNA) e per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e rifugiati.


Per la gestione dei MNA, l'attuale forfait versato dalla Confederazione copre solo circa 1/3 dei costi effettivi sostenuti dal Ticino. Anche per i casi di persone con problemi di salute gravi e invalidanti, il forfait è insufficiente, visti i costi per un collocamento in un istituto per invalidi. Si evidenzia peraltro che per le persone con un problema di salute antecedente l'arrivo in Svizzera e in assenza di accordi con la nazione di provenienza, l'assicurazione invalidità, pur emettendo una decisione che attesta l'invalidità totale, non interviene né con rendite né con altri provvedimenti.

Tenuto conto dei maggiori costi a carico dei cantoni per le persone vulnerabili (con problematiche di salute e minorenni non accompagnati, non solo per i rifugiati nell'ambito del reinsediamento) si chiede che la Confederazione non solo preveda un prolungo della durata dell'indennizzo (oltre i 5 anni, fino all'indipendenza economica dei casi vulnerabili), ma che venga anche aumentato l'importo forfettario per garantire un'effettiva copertura dei costi dei cantoni. L'entrata in vigore della modifica oggetto della consultazione non deve quindi in ogni caso pregiudicare le discussioni in atto e, se necessario, dovrà essere predisposta una nuova modifica dell'OAsi2.

Voglia gradire, gentile Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Dipartimento del territorio ([dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch));
- Dipartimento della sanità e della socialità ([dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Sezione della popolazione ([di-sp.direzione@ti.ch](mailto:di-sp.direzione@ti.ch));
- Divisione dell'ambiente ([moreno.celio@ti.ch](mailto:moreno.celio@ti.ch));
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ([office@sodk.ch](mailto:office@sodk.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.